

Codice A1703A

D.D. 14 ottobre 2015, n. 668

D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Prescrizioni per l'aeroporto militare di Cameri.

La Direttiva 2000/29/CEE, e successive modificazioni e integrazioni, prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Inoltre, in particolare:

- l'art. 5, dispone il divieto di introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;
- l'allegato I, parte A, sez. II, lettera a), al punto 8 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, l'insetto *Popillia japonica* Newman (*Coleoptera: Rutelidae*);
- l'art. 50, comma 1, demanda ai Servizi fitosanitari regionali
 - lettera a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
 - lettera g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie;
 - lettera i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato I del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)”.

Considerato che nel luglio 2014 è stata accertata la presenza di un vasto focolaio del coleottero *Popillia japonica* (Coleoptera, Rutelidae) nel territorio del Parco del Ticino e Lago Maggiore, nei comuni di Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago, Cameri e Galliate in provincia di Novara.

Considerato che per i gravi danni che il coleottero *Popillia japonica* può arrecare, esso è inserito tra gli organismi di quarantena (Direttiva 2000/29 CE e lista A2 dell’EPPO) di cui deve essere vietata l’ulteriore introduzione e diffusione in altre aree europee.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 83 del 23 febbraio 2015 con cui si è provveduto a definire un’area focolaio e un’area tampone.

Considerata la D.D. n. 269 del 5 maggio 2015 “D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”. Definizione delle prescrizioni per le aziende vivaistiche e per le aree aeroportuali ricadenti nelle aree definite nella D.D. n. 83 del 23/02/2015.”, in cui è stato disposto che il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici avrebbe effettuato all’interno dell’aeroporto militare di Cameri uno specifico monitoraggio nelle zone destinate al carico di merci, bagagli e passeggeri al fine della valutazione del rischio di diffusione dell’organismo di quarantena.

Considerata la comunicazione al Comando dell’Aeroporto di Cameri prot. n. 12553/A17080 del 16/07/2015 con cui si informava il Comando in merito alle disposizioni di cui alla D.D. n. 269 del 5 maggio 2015 e si richiedeva l’autorizzazione per effettuare un sopralluogo per verificare la presenza e l’entità di infestazioni di *P. japonica* in area aeroportuale.

Considerato che nonostante le richieste di accesso alle aree aeroportuali sopra citate, il Comando dell’Aeroporto di Cameri non ha mai risposto e non ha autorizzato gli ispettori fitosanitari del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici ad effettuare il monitoraggio per la valutazione del livello di infestazione.

Considerato che risulta quindi necessario, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., impartire all’aeroporto militare di Cameri (NO) le prescrizioni per prevenire la diffusione del coleottero dall’area infestata in zone attualmente indenni.

Dato atto che:

l’Art. 500, comma 1, del Codice Penale dispone testualmente che: *“Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”*.

l’art. 54, comma 2, del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., dispone che *“Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro”*

l'art. 54, comma 3 bis, del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., dispone che *“Chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro”*

l'art. 54, comma 23, del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., dispone che *“Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera g). è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro”*

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 12, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

determina

Di definire per l'aeroporto militare di Cameri (NO), in prossimità delle zone destinate al carico di merci, bagagli e passeggeri, durante il periodo di volo dell'insetto, ovvero dal 1° di giugno al 30 settembre, le seguenti prescrizioni:

- effettuare ripetuti interventi di sfalcio, trinciatura e/o diserbo per eliminare le piante ospiti attrattive per gli adulti;
- effettuare trattamenti insetticidi in presenza degli adulti
- riportare gli interventi effettuati di sfalcio, trinciatura e/o diserbo e i trattamenti insetticidi utilizzando il modello riportato in allegato, per farne parte integrante e sostanziale, e darne comunicazione al Settore scrivente alla fine di ogni mese, tramite l'indirizzo di posta elettronica entomologia@regione.piemonte.it;
- consentire i sopralluoghi da parte degli ispettori fitosanitari del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici per verificare la presenza e l'entità di infestazioni di *Popillia japonica* in area aeroportuale.

Per le violazioni alle disposizioni sopra riportate sono applicate le seguenti sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.::

- comma 2: *“Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro”*;

- comma 3 bis: *“Chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro”*

- comma 23: *“Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera g). è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro”*

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione Amministrazione trasparente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Riccardo Brocardo